

# ***UIL Pubblica Amministrazione***

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA  
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: [uilpa@uilpa.it](mailto:uilpa@uilpa.it) -

sito internet: [www.uilpa.it](http://www.uilpa.it)

## **INFORMAZIONI SINDACALI**

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 27**  
**Del 7 GENNAIO 2003**

## **LA LEGGE FINANZIARIA 2003**

*LE PRINCIPALI NOVITA' PER I PUBBLICI DIPENDENTI*

Sul supplemento Ordinario n. 240 alla G.U. n. 305 del 31.12.2002 è stata pubblicata la legge 27.12.2002 N. 289 (finanziaria 2003).

Per quanto riguarda le disposizioni di nostro interesse non vi sono state, rispetto al testo originario presentato dal Governo, numerose modifiche.

Vi forniamo, di seguito, una breve illustrazione delle principali norme che riguardano il pubblico impiego:

**l'art. 33** (*“Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa”*) rivede in aumento le cifre stanziare l'anno scorso per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nel rispetto dell'accordo sottoscritto a febbraio 2002 con il vice presidente del Consiglio Fini. Queste risorse non sono tuttavia sufficienti a finanziare il successivo accordo di ottobre 2002 raggiunto con il Ministro Frattini, che si era impegnato a reperire ulteriori stanziamenti per coprire, in parte, l'enorme divario verificatosi tra il tasso programmato di inflazione e quello reale. Come noto su questo aspetto abbiamo rotto le trattative con l'ARAN ed effettuato una prima giornata di sciopero generale dei lavoratori pubblici.

In generale, la logica a cui sembrano essersi ispirati governo e Parlamento in questa finanziaria è quella di una accentuata selettività nei confronti dei pubblici dipendenti. I cordoni della borsa sono stati aperti più volentieri in favore di talune categorie di operatori pubblici, in virtù della particolarità del loro servizio, dell'alto grado di utilità sociale, dell'elevato livello di professionalità e di rischio connesso all'esercizio delle funzioni, come nel caso, ad esempio, degli stanziamenti aggiuntivi riversati (con prassi piuttosto anomala, a dire il vero) direttamente nei fondi unici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero della Giustizia e destinati ad incrementare

l'indennità di rischio di elicotteristi e subacquei, da una parte, e dei direttori di istituti penitenziari, ospedali psichiatrici giudiziari e centri di servizio sociale per adulti, dall'altra.

L'idea di una pubblica amministrazione che dimagrisce sensibilmente, limitandosi a fornire pochi servizi qualificati ad alta specializzazione, si tiene, purtroppo con alcuni dei passaggi più significativi **dell'articolo 34** ("*Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici*"), dove viene affrontato il tema cruciale delle dotazioni organiche e delle nuove assunzioni di personale. In base a questa norma tutte le amministrazioni pubbliche dovranno rideterminare le proprie dotazioni organiche tenendo conto dei processi di riforma di cui alla L. 59/97 e alla L. 137/2002; ma tenendo conto, altresì, del decentramento e della nuova legge costituzionale sul federalismo amministrativo. Due i paletti fissati: primo, le nuove dotazioni organiche non potranno superare il numero dei posti complessivi (coperti e non) vigenti alla data del 29 settembre 2002; secondo, nelle more della rideterminazione, vengono individuate dotazioni organiche provvisorie in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002.

Il problema è che ben poche amministrazioni sono oggi in grado di rideterminare le proprie dotazioni organiche tenendo conto della L. 137/2002 e della legge sul federalismo amministrativo. La 137 è, in realtà, un cantiere aperto, nel senso che si tratta di una delega al governo a rimettere mano (e non si sa ancora come) alla mega-riforma Bassanini del 1997. La legge costituzionale sul federalismo amministrativo, a sua volta, deve ancora essere applicata ed anzi, tra qualche tempo, potrebbe perfino essere superata dalle imminenti norme sulla cosiddetta *devolution*, già all'esame del Parlamento. Insomma, per rideterminare su basi certe le piante organiche delle amministrazioni, legandole alle funzioni svolte ed all'assetto istituzionale interno, ci vorranno come minimo dei mesi, forse degli anni.

Il comma 4 dell'art. 34 pone il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni (compresi militari, polizia e vigili del fuoco) di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato per tutto il 2003, ad eccezione delle deroghe individuate dal successivo comma 5. Qui, però, la novità è rappresentata dal criterio adottato, che stravolge quello tradizionale basato sulla individuazione a monte delle situazioni eccezionali, introducendo un criterio meramente economico. Cioè, la norma non dice chi e quanto potrà assumere, ma semplicemente quanto si potrà spendere in tutto (80 milioni di euro per il 2003 e 220 milioni di euro per il 2004). Il comma 6, tuttavia, fissa una lista di priorità connesse all'esercizio di determinate funzioni, senza specificare a quale amministrazione facciano riferimento. Esse riguardano i compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, alla giustizia e alla tutela dei beni culturali. Le deroghe verranno autorizzate caso per caso, secondo la discrezionalità del governo, sulla base delle indicazioni generali di cui sopra. Ma una piccola

corsia preferenziale viene comunque riservata alle Forze armate, ai Corpi di polizia e ai Vigili del Fuoco, che potrebbero ricevere l'autorizzazione ad effettuare la loro parte di assunzioni già entro il mese di gennaio 2003. Particolare importante: potranno rientrare nella deroga al blocco delle assunzioni anche i vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002..

Quanto al resto, c'è da osservare che il comma 12 dell'art. 34 reca una ulteriore proroga di un anno delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni *“che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni”*. Si tratta di un provvedimento in linea con quanto stabilito nelle finanziarie degli anni passati, però non è chiaro se questa proroga si riferisce a tutte le amministrazioni indistintamente (visto che la limitazione per il 2003, almeno formalmente, c'è per tutti), o solo a quelle che nel 2003 non usufruiranno di alcun tipo di deroga al blocco totale previsto dal comma 4.

Notizie importanti, invece, per una parte almeno della sempre più nutrita schiera di precari che popolano oggi le pubbliche amministrazioni italiane. I provvedimenti di maggior rilievo riguardano principalmente i contrattisti in formazione-lavoro e i cosiddetti giubilari. Per i primi, il comma 18 stabilisce che le procedure di conversione a tempo indeterminato dei contratti di formazione-lavoro scaduti nel 2002, o che scadranno nel 2003, sono sospese sino al 31 dicembre 2003; pertanto, i rapporti di lavoro proseguono senza modificazioni sino a tale data. I giubilari, a loro volta, chiamati presso il Ministero della Salute e presso il Ministero per i Beni culturali (questi ultimi, specialmente, impegnati per l'apertura prolungata di musei e gallerie), possono proseguire la loro opera a termine sino al 31 dicembre 2003.

Ma anche il personale stabilmente assunto, e magari in forza già da molti anni, è interessato da alcune grosse novità che la finanziaria introduce nella parte finale dell'art. 34. Si tratta di due provvedimenti destinati, per ragioni diverse, ad alimentare le preoccupazioni del personale, poiché intervengono direttamente su questioni scottanti, rispetto alle quali si tenta da mesi inutilmente di trovare delle soluzioni condivise.

La prima questione (comma 21) è quella relativa alla mobilità dei pubblici dipendenti, che certamente è da porre in relazione ai ventilati processi di ristrutturazione e di drastico ridimensionamento di molte amministrazioni pubbliche. Il governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni, un decreto per stabilire *“anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per accelerare i processi di mobilità”* del personale delle pubbliche amministrazioni. Il pericolo rappresentato da questa disposizione è l'esclusione dei sindacati e dei lavoratori dalle decisioni sui criteri e sulle modalità per attuare i trasferimenti, contrariamente a quanto invece accaduto in occasione dell'attuazione delle riforme Bassanini.

Come se ciò non bastasse, il comma 23 dell'art. 34 introduce una piccola, ma importantissima modifica ad un provvedimento varato con la finanziaria dell'anno scorso, concernente la privatizzazione di servizi attualmente svolti da amministrazioni pubbliche. In quella circostanza, il governo aveva previsto di individuare, entro sei mesi, gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie, ecc., da trasformare in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero da accorpate e fondere con altri enti che svolgono le stesse funzioni, o addirittura da sopprimere e mettere in liquidazione. Non se ne fece nulla, ovviamente, poiché il tentativo del Governo di smantellare la Pubblica Amministrazione fu bloccato sul nascere dalle nostre dure reazioni. Ebbene, quest'anno il governo ci riprova, ma cambiando radicalmente prospettiva. Infatti, recita la norma, entro sei mesi verrà presentata una nuova lista, che però non comprenderà le amministrazioni e i servizi da sacrificare, bensì quelli da mantenere sotto l'egida pubblica, in quanto ritenuti indispensabili poichè *“le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici, che privati”*. Tutto ciò che non sarà compreso nella lista, potrà essere dismesso, privatizzato, trasformato o, eventualmente, soppresso. Un progetto inaccettabile che lascia prevedere una intensa stagione di conflittualità e di mobilitazione delle categorie interessate.

**L'art. 44** elimina il divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Tale beneficio, che vale anche per i pubblici dipendenti, è riservato a coloro che hanno compiuto 58 anni ed hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni. Per coloro che già si trovavano in pensione, ma non avevano diritto alla piena cumulabilità dei redditi a causa delle vecchie norme più restrittive, è prevista la possibilità di accedere ai nuovi benefici versando una sorta di una tantum corrispondente a una percentuale dell'importo della pensione di gennaio 2003.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale  
(Salvatore BOSCO)